

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3484

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICA, SALVATORI, SCARLATO, D'ANIELLO, CASTELLUCCI,
SGARLATA, MERLI, LAPENTA, CALVETTI, BERNARDI,
BRANDI, RAUSA**

Presentata il 20 febbraio 1975

Modifica dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, concernente i farmacisti rurali con incarico
di insegnamento nella scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorquando con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si diede vita alla scuola media statale, si rese necessario, fra l'altro, di assicurare alla stessa la presenza di insegnanti di materia e osservazioni scientifiche.

Data la scarsità di tali insegnanti, si consentì ai farmacisti rurali di avere l'incarico di insegnamento per la suddetta disciplina. Fu così che molti di essi entrarono nella scuola, assicurando, specie nei piccoli centri, una continua e fattiva collaborazione.

D'altra parte, molte farmacie rurali erano abbandonate dai titolari, in quanto, in ragione della scarsità del reddito da esse fornito, i laureati in farmacia ritenevano più opportuno dedicare la loro attività a impegni più remunerativi.

Pertanto l'affidamento di incarichi di insegnamento a laureati in farmacia, da un lato risolse la grave carenza di insegnanti di matematica e osservazioni scientifiche, dall'altro consentì di assicurare il servizio farmaceutico

in piccoli paesi che altrimenti ne sarebbero rimasti privi.

Ora, molti di essi hanno ottenuto la immissione in ruolo e quindi hanno ricevuto dal medico provinciale l'invito a scegliere fra la scuola e la farmacia, e ciò in conformità alle norme dettate dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

A questo punto si rende necessario mitigare i rigori di queste ultime disposizioni, consentendo ai farmacisti rurali di rimanere nella scuola, in primo luogo per un atto di giustizia verso una categoria benemerita, e poi perché le farmacie rurali, essendo ubicate in zone disagiate, specie nelle isole, nel caso il titolare optasse per l'insegnamento, difficilmente si troverebbero professionisti disposti ad assumerne la titolarità.

Sottoponiamo pertanto, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge alla vostra particolare considerazione con la vivissima raccomandazione di concorrere alla sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I titolari di farmacia rurale immessi nei ruoli della scuola media, compresi quelli immessi ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, possono continuare a gestire la farmacia in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475.